



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 507 DEL 24/07/2025 ADOTTATA DAL SINDACO

**OGGETTO: LIMITAZIONI IN MERITO ALLA VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED
ALLA DETENZIONE DELLE STESSE PER IL CONSUMO SU AREA
PUBBLICA - FINO AL 15/09/2025**

PROPONENTE: SEGRETARIO GENERALE
U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

Il Sindaco

Al fine di scoraggiare l'utilizzo improprio di bottiglie di vetro a danno di cose e persone, che può conseguire all'abuso di bevande alcoliche da parte dei più giovani, sfociando in taluni casi in disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse;

Rilevato il considerevole numero di avventori –in prevalenza giovani- dei luoghi di vendita per asporto di alcolici e bevande di vario genere in periodo estivo, che rende necessario un rafforzamento delle misure dirette a garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, nonché la tutela dell'ambiente e del contesto urbano, spesso interessato dall'abbandono di contenitori di vetro, prelevati dai locali per la consumazione in strada e depositati incautamente nelle aree pubbliche, che rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità in relazione ad utilizzi impropri rilevanti per la sicurezza urbana;

Ritenuto di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, su tutto il territorio comunale alcune limitazioni, disponendo il divieto di vendita per il consumo sul posto e per asporto, nonché di somministrazione di bevande in recipienti di vetro;

Evidenziato che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengono per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

Valutato che tali misure limitative si rendono necessarie per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del contesto urbano, preservandolo dall'incuria conseguente all'abbandono di contenitori di vetro, che maggiormente si prestano alla consumazione itinerante con imprevedibile abbandono, e che possono rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse, per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, collegate alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed alla detenzione delle stesse per il consumo su area pubblica;

Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare i cc. 7, 7 bis, 7bis 1;

Visto l'art. 35-ter, co. 1, lett. a), Legge n. 132/2018;

Vista la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con decorrenza immediata fino al 15/09/2025, su tutto il territorio comunale, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo

- Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea:

1. Il divieto di vendita, in contenitori di vetro, di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande;
2. Il divieto di somministrare alcolici, superalcolici e altre bevande in contenitori di vetro;

- Nei confronti dei soggetti fruitori, il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica: su scogliere e arenili pubblici, nei centri storici e in particolare in Piazza della Vittoria e Pineta Marradi a Castiglioncello, Piazza Garibaldi a Vada, Lungomare Monte alla Rena e Piazza delle 4 Repubbliche Marinare a Rosignano Solvay.

SPECIFICA che

Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengono per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

DA ATTO che

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell'articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

DISPONE

Di dare massima diffusione alla presente ordinanza, anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, i canali social e mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio;

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefetto di Livorno, al Questore di Livorno, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Segretario Generale, ai Dirigenti dell'Ente e al Comando della Polizia Municipale, per le rispettive competenze;

Di trasmettere l'atto e darne puntuale comunicazione anche alle associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio comunale;

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione.

Il Sindaco
CLAUDIO MARABOTTI / ArubaPEC S.p.A.